



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)

PROT. n° 0017072

854/032101.01.4101.106.34

Roma, 28 dicembre 2011

OGGETTO: D.P.R. 151/11. Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento.

Si fa riferimento alla nota del 9 novembre 2011, concernente l'oggetto, per chiarire che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R.151/11.

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che qualora gli stessi siano inseriti all'interno di attività regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli stessi dovranno osservare le indicazioni al riguardo espresse.

Resta comunque inteso che sono soggette agli adempimenti del citato decreto eventuali attività a servizio degli esercizi commerciali in argomento, quali gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW.

Nota di richiesta parere

Gentile Direttore,

desidero sottoporre alla Sua attenzione un quesito che ci è stato rivolto da alcune aziende associate.

Ci viene riferito che la Regione Piemonte ha deliberato l'istituzione di un marchio di qualità destinato ai bar e ristoranti, etc.

Poiché la "qualità" non può prescindere dalla salvaguardia della salute e sicurezza dei clienti e dei lavoratori, il marchio intende porre particolare attenzione alle regole basilari di sicurezza.

La prevenzione incendi rientra sicuramente tra gli aspetti da monitorare con maggior attenzione.

La pubblicazione del DM 27/7/2010 e la recente emanazione del DPR 151/2011 hanno creato alcuni dubbi sull'applicabilità ai bar e ristoranti della voce 69 "*Locali adibiti..... alla vendita all'ingrosso o al dettaglio..... con superficie lorda superiore a 400 mq*" (ex voce 87 del DM 16/2/82).

In particolare, i dubbi nascono perché l'abrogazione del DM 16/2/82 sembra comportare anche l'automatica decadenza della circolare 36 del 1985 che escludeva esplicitamente bar, ristoranti e simili dalle visite e dai controlli di prevenzione incendi, derivanti dallo stesso DM 16/2/82.

Gli stessi dubbi, di conseguenza, sono sorti in relazione al DM 27/7/2010 che (con dizione praticamente identica alla voce 69 del DPR 151/2011), ne prescrive l'applicabilità alle "*attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda superiore a 400 mq*"

I dubbi derivano, in particolare, dal fatto che, nell'allegato tecnico, al punto 4.1 sono riportate prescrizioni specifiche per le *"aree adibite a ristorazione"* e per le *"aree per manifestazioni varie di intrattenimento a carattere temporaneo"* mentre, poco oltre, al punto 5.4, si ammette la presenza di *"forni per pizza e/o pane con funzionamento a legna"* (tipici di molte pizzerie).

Mentre è evidente l'applicabilità del DM 27/7/2010 alle attività sopra citate quando si trovino all'interno di centri commerciali, non sembra altrettanto chiaro se il DM 27/7/2010 e, parallelamente, la voce 69 del DPR 151/2011, si applichino, in ogni caso e in qualunque situazione, a bar, ristoranti e simili (ovviamente con locali di superficie lorda superiore a 400 mq)

Poiché la Regione Piemonte sta completando la redazione di una apposita pubblicazione destinata ai bar e ristoranti della regione, appare opportuno chiedere un Suo autorevole parere sull'applicabilità a bar, ristoranti e simili, *"isolati"* (ovvero non inseriti in centri commerciali), della voce 69 del DPR 151/2011 nonché delle regole tecniche contenute sul DM 27/7/2010.

Nel ringraziare per l'attenzione che vorrà prestare al nostro quesito, in attesa di un cortese riscontro, porgo cordiali saluti.